

Publicato il 20/04/2017



N.00256 /2017 REG.PROV.COLL.
N. 00870/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 870 del 2016, proposto da: Santa Monica Sas di Federico Fia & C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Bossi, domiciliato presso la Segreteria del Tar Lazio Sez. di Latina, via Andrea Doria 4;

contro

Comune di Terracina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Lina Vinci, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 49346/U dell'11.10.2016, notificato il 17.10.2016, a firma del Dirigente preposto all'Ufficio Dipartimento Attività Produttive, Socio-Culturali, Turistiche e Sportive, Gare e contratti (Servizio demanio Marittimo) e del Responsabile del servizio, recante diniego di rilascio di concessione demaniale marittima e archiviazione del procedimento concessorio; nonché, di ogni altro atto presupposto e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terracina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2017 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 6 dicembre 2016 e depositato il successivo giorno 22 il sig. Federico Fia, in qualità di rappresentante legale della società Santa Monica s.a.s., premesso di avere presentato in data 24.8.2016 al Comune di Terracina istanza di affidamento in concessione dell'area demaniale sita in località Strada Provinciale Terracina – San Felice Circeo km 9+600 distinta in Catasto al Foglio 133 P.IIIa demaniale n. 2750 al fine di realizzarvi uno stabilimento balneare, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe col quale l'Amministrazione ha disposto l'archiviazione dell'istanza.

2) Spiega l'Amministrazione che la richiesta non può essere accolta perché non risulta dotata al momento di un Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.) approvato dal competente organo regionale.

Ciò in quanto il PUA approvato nel 2003 non può ritenersi vigente, avendo il Comune adottato con deliberazione n. 79 del 12.6.2012 la proposta di adeguamento e revisione dello stesso trasmessa alla Regione Lazio ma non ancora approvata.

Inoltre, in base alle novazioni introdotte dalla Regione Lazio con la L.R. 8 del 26.6.2015 e il successivo Regolamento n. 19 del 12.8.2016, i Comuni nella redazione del nuovo PUA sono tenuti a riservare alla pubblica fruizione una quota pari almeno al 50% dell'arenile di propria competenza e in caso di mancato rispetto di tale quota non possono rilasciare nuove concessioni.

3) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di

legge ed eccesso di potere:

I) Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, la proposta di revisione del PUA non inficia la vigenza del PUA approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale Lazio 30.6.2003 n. 252;

II) Il diniego si basa sulla D.G.R. n. 1161/2001 che è stata abrogata con la D.G.R. n. 543 del 18.11.2011;

III) Il PUA del 2003 vigente prevede per l'area di arenile richiesta in concessione dalla ricorrente la destinazione a "Nuova Concessione Stabilimento Balneare" conformemente a quanto richiesto;

IV) Con riguardo all'obbligo di riservare alla pubblica fruizione una quota pari almeno al 50% dell'arenile di propria competenza, il Comune non ha formalizzato l'avvenuto superamento di tale limite.

4) Con atto depositato il 21 febbraio 2017, si è costituito in giudizio il Comune di Terracina deducendo l'infondatezza del ricorso e rappresentando che con determinazione n. G13572 del 17.11.2016 la Regione Lazio ha preso atto delle risultanze del gruppo di lavoro costituito in attuazione dell'art. 7 comma 5 della L.R. n. 8/2015 in base alle quali il Comune di Terracina risulta avere superato il limite del 50% di arenile da riservare alla pubblica fruizione.

5) Alla pubblica udienza del 6 aprile 2017, la causa è stata riservata per la decisione.

7) Il ricorso è fondato.

8) Come rilavato dal ricorrente, la D.G.R. n. 543 del 18.11.2011 ha abrogato le disposizioni contenute nella precedente D.G.R. n. 1161 del 30.7.2001, che al Titolo II comma 8 stabiliva che prima della pubblicazione del decreto del Presidente della G.R. i Comuni non potessero rilasciare nuove concessioni, e che nell'allegato 3 al punto 1 limitava la durata del PUA a 5 anni.

Il fatto che la citata D.G.R. n. 543 Allegato A prevede per i PUA vigenti da oltre cinque anni la necessità di una loro revisione non si traduce nella inefficacia degli stessi.

In altri termini, in base alla disciplina vigente, il PUA mantiene la propria efficacia anche se sono trascorsi oltre cinque anni dalla sua approvazione finché, all'esito della revisione – nell'ambito del quale dovrà inserirsi l'attività di verifica del rispetto della quota del 50% da riservare alla pubblica fruizione - non venga sostituito da un nuovo PUA.

Nelle more del procedimento di revisione, come previsto dalla D.G.R. n. 543/2011, i Comuni possono procedere al rilascio di nuove concessioni purché già previste nei PUA vigenti e fatte salve le acquisizioni delle autorizzazioni e/o nulla osta previsti.

In merito, il Regolamento Regionale demaniale n. 19 del 2016 all'art. 19 comma 3 precisa che "In casi eccezionali i Comuni possono provvedere, nelle more dell'approvazione e/o dell'adeguamento dei PUA comunali, al rilascio di concessioni temporanee di durata pari o inferiore alla stagione balneare".

Tra i casi eccezionali, quindi, possono farsi rientrare quelli in cui le istanze si riferiscano – come nel caso di specie – ad aree contemplate in PUA vigenti ma sottoposti a procedimento di verifica.

9) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e fatte salve le ulteriori determinazioni da parte dell'Amministrazione.

10) Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 870/16 lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Terracina alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000 (tremila), oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, cpa e iva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Taglienti, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Maria Bucchi

IL PRESIDENTE
Carlo Taglienti

IL SEGRETARIO